

**LINEE GUIDA TECNICHE/OPERATIVE PER L'ATTUAZIONE DEL DM 11 DICEMBRE 2009
"VERIFICA DELLE ESENZIONI, IN BASE AL REDDITO DELLA COMPARTECIPAZIONE
ALLA SPESA SANITARIA, TRAMITE IL SUPPORTO DEL SISTEMA TESSERA SANITARIA".**

La normativa attualmente in vigore individua beneficiari dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per prestazioni di specialistica ambulatoriale le seguenti categorie:

- Cittadini di età inferiore ai sei anni o superiore ai sessantacinque anni, purché appartenenti ad un nucleo familiare avente un reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente non superiore a € 36.151,98 (Esenti reddito ed età) codificato in Regione del Veneto con **7R2**;
- Cittadini disoccupati ed i loro familiari a carico purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente non superiore a € 8.263,31 aumentato a € 11,362,05 in presenza del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di € 516,46 per ogni figlio a carico.(Esenti per disoccupazione) codificato in Regione del Veneto con **7R3**;
- Cittadini di età superiore ai sessantacinque anni beneficiari di assegno (ex pensione) sociale e i loro familiari a carico (Esenti per assegno sociale) codificato in Regione del Veneto con **7R4**;
- Cittadini di età superiore ai sessanta anni titolari di pensione al minimo ed i loro familiari a carico purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente non superiore a € 8.263,31 aumentato a € 11,362,05 in presenza del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di € 516,46 per ogni figlio a carico. (Esenti per pensione al minimo) codificato in Regione del Veneto con **7R5**;

Le vigenti modalità di determinazione del diritto alle esenzioni sopra elencate prevedono che l'assistito certifichi su specifica formula della struttura erogatrice la sussistenza delle condizioni di esenzione e firmi nell'apposito spazio sul fronte della ricetta. La struttura erogatrice indicherà nella ricetta il codice esenzione relativo alla condizione economica autocertificata provvedendo a biffare la lettera "R" (reddito).

Le norme introdotte dal DM vengono attuate in Regione del Veneto prevedendo che il medico al momento della prescrizione, verifichi il diritto all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per prestazioni di specialistica ambulatoriale dal certificato di esenzione presentato dal cittadino assistito in Regione del Veneto o in assenza del certificato, perché assistito in altra Regione dalle informazioni rese disponibili allo stesso medico dal Sistema TS o dalle Aziende Ulss, rilevi il codice esenzione e lo indichi sull'apposito spazio della ricetta. In alternativa se il cittadino risulta **non essere** in possesso del diritto all'esenzione oltre che per condizione economica anche per qualsiasi altra condizione (patologia , stato, altro) il medico deve annullare con un segno la casella "N" presente sul fronte della ricetta.

Per tutti gli assistiti presenti nelle liste degli aventi diritto predisposte dal Sistema TS verrà prodotto e distribuito un certificato di esenzione valido fino al 31 marzo dell'anno successivo. Per coloro che non sono compresi nelle liste e che si ritengono in possesso del diritto all'esenzione per condizione economica è possibile rivolgersi alla propria Azienda Ulss di assistenza e tramite autocertificazione ricevere un certificato di esenzione valido fino al 31 marzo dell'anno successivo.

Per dare attuazione all'introduzione in Regione del Veneto delle nuove norme tutti gli attori coinvolti: Agenzia delle Entrate, INPS, Sistema TS, Sistema Sanitario Regionale e medici prescrittori sono tenuti ad adempiere agli obblighi posti a loro carico dalla nuova disciplina al fine di consentire l'avvio a regime delle nuove modalità certificazione e verifica delle esenzioni a partire dal 1° aprile 2011.

**Tempi di attuazione.**

Il cronoprogramma per le attività in carico alla Regione del Veneto, alle Aziende Ulss e ai medici prescrittori in regime di convenzione e dipendenti e di strutture accreditate prevede:

- **Dal 1 marzo 2011 fino al 31 marzo 2011** il completamento dell'attività informativa verso tutti i destinatari coinvolti dalle nuove modalità medici, cittadini, operatori aziendali, operatori di strutture specialistiche private nonché il rilascio del certificato di esenzione per autocertificazione;
- **Dal 1 marzo 2011 fino al 27 marzo 2011** l'adeguamento dei sistemi informativi per l'acquisizione delle informazioni degli esenti presenti nelle liste e la stampa dei tesserini/certificati di esenzione;
- **Dal 28 marzo 2011 fino al 30 aprile** la predisposizione dei certificati di esenzione e la distribuzione. E' lasciata facoltà all'Azienda Ulss decidere la data di inizio distribuzione;
- **Dal 1 maggio** l'entrata a regime del DM secondo le nuove norme;

Attività a carico dell'Agenzia delle Entrate e INPS.

Le attività di competenza degli enti certificatori, per determinare l'elenco degli assistiti aventi diritto, da rendere disponibile ai medici prescrittori sono le seguenti:

1. l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del sistema TS l'elenco dei soggetti appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo non superiore alla soglia definita;
2. l'INPS mette a disposizione del sistema TS l'elenco dei soggetti titolari di pensione sociale o assegno sociale e pensione integrata al minimo;
3. il Sistema TS entro 15 giorni dalla disponibilità dei dati li verifica e per i soli soggetti risultanti assistiti da SSN, rilevando l'informazione dall'Anagrafe Sanitaria di supporto al progetto "Monitoraggio della spesa Sanitaria" costituita presso l'Agenzia delle Entrate, associa il codice esenzione relativo utilizzando le codifiche della Regione del Veneto (7R2, 7R4, 7R5);
4. il Sistema TS rende disponibili le informazioni (CF assistito, codice esenzione, CF MMG/PLS) alle Aziende Ulss e ai medici prescrittori per gli assistiti di loro competenza tramite funzionalità Web di download a cui si accede tramite credenziali di autenticazione distribuite dalle ASL. Per le ASL e i medici è previsto anche un servizio Web Service (WS) di acquisizione della lista degli aventi diritto. Inoltre mantiene aggiornate le informazioni degli aventi diritto inserendo i soggetti che si sono autocertificati e modificando il riferimento al medico prescrittore per i soggetti che cambiano Azienda Ulss di assistenza all'interno della stessa Regione. Il sistema TS ha messo a disposizione in fase di primo avvio gli elenchi degli aventi diritto riferiti ai redditi del 2008 dal 1 agosto 2010. A regime la informazioni sono disponibili entro il 31 marzo dell'anno con riferimento ai redditi contenuti nella dichiarazione presentata l'anno precedente (es. 31 marzo 2011 dichiarazioni 2010 redditi 2009);
5. il Sistema TS metterà a disposizione dei medici prescrittori una funzionalità Web di interrogazione del singolo assistito sull'archivio nazionale degli aventi diritto a cui si accede tramite credenziali di autenticazione distribuite dalle ASL. Si precisa che le credenziali sono le stesse, già distribuite, utilizzate per accedere all'applicazione per l'invio del certificato di malattia telematico. E' previsto per l'utente Regione e Azienda Ulss un servizio Web Service (WS) di interrogazione del singolo assistito sull'archivio nazionale degli aventi diritto;
6. Il Sistema TS metterà a disposizione un'applicazione Web di rilascio dei certificati di esenzione provvisori per autocertificazione a cui gli operatori possono accedere abilitati dall'amministratore di sicurezza aziendale del sistema TS.



Attività a carico delle Aziende Sanitarie.

Le attività di competenza delle Aziende Ulss sono:

1. Adeguare le applicazioni aziendali di gestione delle esenzioni, all'acquisizione massiva delle informazioni degli aventi diritto presenti nelle liste predisposte dal Sistema TS e alla stampa in back office dei certificati di esenzioni per condizione economica secondo i modelli predisposti MC_7R, MC_7R4 e MC_7R5. Si ricorda che per testare le funzioni implementate sono disponibili nel Sistema TS le liste degli aventi diritto riferite alle dichiarazioni 2009 redditi 2008;
2. acquisire le informazioni degli aventi diritto ed integrarle nei propri sistemi informativi. Le informazioni da acquisire e che saranno poi presenti nel certificato di esenzione sono : *codice fiscale dell'assistito, nome e cognome, codice esenzione, data inizio e fine validità*. Il Sistema TS mette a disposizione nella sezione Servizi Online una funzione di acquisizione della lista degli aventi diritto per medico in formato .csv e una di download in formato .txt, secondo il tracciato del documento Allegato A. Le due modalità di acquisizione sono descritte nel documento *Manuale d'uso Esenzioni da Reddito* . A tale funzione si accede opportunamente abilitati dall'Amministratore di Sicurezza aziendale del Sistema TS. E' previsto l'implementazione da parte di Sogei di un servizio WS di acquisizione delle liste degli aventi diritto. Le liste riferite alle dichiarazioni 2010 redditi 2009 da cui acquisire le informazioni per la stampa dei certificati di esenzione validi saranno disponibili nel Sistema TS a partire dal giorno 28 marzo 2011;
3. stampare in formato A4, inserendo il logo aziendale, il certificato di esenzione per tutti gli aventi diritto contenuti nelle liste messe a disposizione dal Sistema TS dal 1 aprile 2011;
4. validare tramite timbro e firma in originale i tesserini/certificati di esenzione affinché non siano modificabili e riproducibili;
5. organizzare la distribuzione dei certificati di esenzione ai cittadini nel territorio avendo cura, in considerazione che la maggior parte dei destinatari sono persone anziane, di rendere la distribuzione il più possibile capillare per limitare gli spostamenti. E' comunque lasciata facoltà alle Aziende Ulss di utilizzare altre forme di distribuzione ritenute più efficaci;
6. per le Aziende Ulss che hanno attivato l'allineamento anagrafico con la cartella sanitaria del medico in convenzione, comunicare allo stesso l'informazione di esenzione degli aventi diritto di propria competenza, riferita sia a quelli inseriti nella lista predisposta dal Sistema TS che a quelli che si sono autocertificati, tenendo inoltre aggiornate le informazioni del medico in riferimento alle nuove scelte e alle revoche. Si precisa che deve essere tenuta traccia delle transazioni eseguite;
7. nell'ipotesi che l'assistito non sia in possesso del certificato di esenzione, per le prescrizioni eseguite da medici dipendenti, organizzare tramite gli uffici competenti la verifica del diritto all'esenzione dell'assistito utilizzando la funzione Web di consultazione dell'archivio nazionale. Si precisa che la funzione "*Interrogazione assistiti esenti*" è disponibile sul portale del Sistema TS all'indirizzo portale www.sistemats.it alla sezione *Accesso Utente*. Il personale aziendale incaricato deve essere abilitato alla funzione dall'Amministratore di Sicurezza aziendale del Sistema TS;
8. informare i medici MMG/PLS circa:
 - a. le nuove modalità che i medici prescrittori devono adottare a partire dal **1 maggio 2011** per determinare il diritto all'esenzione da parte dell'assistito, attraverso la rilevazione del codice dal certificato di esenzione e l'indicazione dello stesso sulla ricetta;
9. Informare i medici prescrittori dipendenti e di struttura accreditata circa:
 - a. le nuove modalità che i medici prescrittori devono adottare a partire dal **1 maggio 2011** per determinare il diritto all'esenzione da parte dell'assistito, attraverso la rilevazione del codice dal certificato di esenzione e l'indicazione dello stesso sulla ricetta;

**Direzione Controlli e Governo SSR**

- b. la possibilità, per i medici specialisti ed i medici di continuità assistenziale, in mancanza del certificato di esenzione, di acquisire l'informazione del diritto, dalla prescrizione con cui l'assistito ha avuto accesso allo specialista;
10. Informare i cittadini circa:
- a. le nuove modalità che gli assistiti devono adottare per esercitare il loro diritto all'esenzione per condizione economica con il ritiro del certificato di esenzione presso gli uffici competenti dell'Azienda Ulss o con altra forma ritenuta più efficace;
 - b. le modalità con cui l'assistito può richiedere il certificato di esenzione su autocertificazione e le verifiche che saranno operate su tali autocertificazioni precisando che nelle more di piena disponibilità del Sistema Informativo Lavoro l'esenzione per disoccupazione non viene determinata dal Sistema TS ma autocertificata dall'assistito;
 - c. i tempi di attuazione delle nuove modalità definiti nel cronoprogramma;
11. Informare e organizzare gli uffici competenti Aziendali circa:
- a. le nuove modalità per determinare il diritto all'esenzione;
 - b. la gestione dei tesserini/certificati di esenzione (stampa, validazione e distribuzione);
 - c. le modalità con cui rilasciare i certificati di esenzione provvisori per autocertificazione. Il Sistema TS metterà a disposizione un'applicazione Web di rilascio dei certificati di esenzione provvisori per autocertificazione a cui gli operatori possono accedere abilitati dall'amministratore di sicurezza aziendale del sistema TS. Viene fornito il documento *Manuale d'uso Esenzioni da Reddito* per la gestione delle autocertificazioni e per il download. Si precisa che in alternativa all'utilizzo dell'applicazione messa a disposizione dal Sistema TS per la gestione delle autocertificazioni, l'Azienda Sanitaria può decidere di utilizzare una propria applicazione per il rilascio dell'attestato di esenzione per condizione economiche. Nel caso di utilizzo di una applicazione aziendale l'Azienda dovrà comunicare al Sistema TS tempestivamente con la modalità XFB le informazioni degli assistiti che si sono autocertificati, secondo il tracciato che verrà definito. E' previsto l'implementazione da parte di Sogei di un servizio WS di invio delle informazioni;
 - d. le modalità e i tempi di verifica delle autocertificazioni come definiti dal DM;
 - e. i tempi di attuazione delle nuove modalità definiti nel cronoprogramma;
12. Informare le strutture di erogazione pubbliche e convenzionate circa:
- a. le nuove modalità per determinare il diritto all'esenzione;
 - b. a partire dal **1 maggio 2011** riconoscere l'esenzione per reddito solo in presenza del relativo codice presente in ricetta e di conseguenza l'eliminazione della modalità di autocertificazione tramite modulistica aziendale al momento dell'erogazione della prestazione, l'eliminazione della modalità di autocertificazione tramite firma sul fronte della ricetta al momento dell'erogazione della prestazione e l'eliminazione della biffatura della lettera "R" al momento dell'erogazione della prestazione. Le attuali modalità di determinazione del diritto di esenzione sono ammesse in determinate situazione descritte più sotto;

Attività a carico dei Medici.

Le attività in carico ai medici prescrittori sono:

1. Per i medici MMG, PLS:

- a. a partire dal **1 maggio 2011** all'atto della prescrizione e su presentazione dell'assistito del certificato di esenzione, rilevare il codice di esenzione e indicarlo sull'apposito spazio della ricetta ovvero se il cittadino risulta **non essere** in possesso del diritto all'esenzione oltre che

**Direzione Controlli e Governo SSR**

per condizione economica anche per qualsiasi altra condizione (patologia , stato, altro) il medico deve annullare con un segno la casella “N” presente sul fronte della ricetta. E’ facoltà del medico acquisire la lista degli aventi diritto di sua competenza tramite il servizio Web Service messo a disposizione dal Sistema TS per l’integrazione dell’informazione nella propria cartella clinica. Le specifiche sono disponibili sul portale www.sistemats.it alla sezione *Medici in rete* (spalla sinistra) all’interno del documento [Manuale di progetto e specifiche tecniche - versione 8](#);

2. Per i medici dipendenti SSN e di strutture convenzionate:

- a. a partire dal **1 maggio 2011** all’atto della prescrizione e su presentazione dell’assistito del certificato di esenzione, rilevare il codice di esenzione e indicarlo sull’apposito spazio della ricetta ovvero se il cittadino risulta **non essere** in possesso del diritto all’esenzione oltre che per condizione economica anche per qualsiasi altra condizione (patologia , stato, altro) il medico deve annullare con un segno la casella “N” presente sul fronte della ricetta. Per i medici specialisti ed i medici di continuità assistenziale, in mancanza del certificato di esenzione, è consentito acquisire l’informazione del diritto, dalla prescrizione con cui l’assistito ha avuto accesso allo specialista. I cittadini sprovvisti di certificato di esenzione e assistiti nell’Azienda Ulss della struttura dove opera il medico devono essere invitati a rivolgersi ai competenti uffici aziendali per il suo rilascio;

Indicazioni operative di erogazione.

- Per le prestazioni ad libero accesso che non necessitano di prescrizione su ricetta rossa il diritto all’esenzione viene rilevato dal certificato di esenzione presentato dall’assistito. Nell’ipotesi che l’assistito non sia in possesso del certificato di esenzione la struttura di erogazione dovrà, organizzare tramite gli uffici competenti la verifica del diritto all’esenzione dell’assistito utilizzando la funzione Web sopra citata. Si precisa che tale applicazione denominata “*Interrogazione assistiti esenti*” è disponibile nel portale del Sistema TS all’indirizzo www.sistemats.it, alla sezione *Accesso Utente*. Il personale aziendale incaricato deve essere abilitato alla funzione dall’Amministratore di Sicurezza aziendale del Sistema TS;
- A partire dal 1 maggio, nell’ipotesi che a un cittadino assistito o proveniente da altra ASL si debba erogare una prestazione e lo stesso si presenti con la ricetta che non riporta il codice esenzione e si dichiara esente, se la data di prescrizione è precedente al 1 maggio 2011 è consentita in via eccezionale l’autocertificazione con l’apposizione della firma sulla ricetta secondo le vecchie modalità. E’ importante acquisire obbligatoriamente la data di prescrizione nei sistemi informativi per poi inserirla nel flusso di specialistica previsto dal comma 5 dell’ art.50 per permettere che i controlli sul flusso non segnalino l’utilizzo della vecchia modalità (campo *Reddito* = 1) come l’anomalia. Altresì se la data di prescrizione è successiva al 1 maggio 2011, si devono applicare le stesse regole organizzative aziendali già adottate per le altre tipologie di esenzione (patologia e stato). Rimane il dubbio, considerata la diversa tempistica di attuazione del DM nel territorio nazionale, di come comportarsi nell’ipotesi che il cittadino provenga da un’ASL di un’altra regione nella quale è ancora vigente la vecchia normativa. A tale proposito è stato rivolto un specifico quesito al Ministero dell’Economia e Finanze per una soluzione del problema di cui daremo riscontro.
- L’assistito che nel momento dell’erogazione ha una prescrizione in cui è indicato un codice di esenzione per reddito ma per qualche motivo ha perso il diritto (reddito, cambio di nucleo familiare, etc.), è **responsabilità** dell’assistito usufruire della prestazione in regime di esenzione;

Servizio Sistema Informatico SSR

**Indicazioni generali sulla certificazione.**

- Il certificato di esenzione in questa prima emissione avrà generalmente validità dal 1 aprile dell'anno al 31 marzo dell'anno successivo eccetto per i casi sotto riportati. In considerazione dei tempi tecnici di acquisizione delle informazioni, stampa e distribuzione del certificato dal prossimo anno si chiederà al MEF di rendere disponibili le liste al 1 marzo o di poter estendere la validità al 30 aprile;
- Per i bambini che compiono 6 anni durante il periodo di validità dell'esenzione (1 aprile – 31 marzo) e quindi perdono il diritto all'esenzione, e sono compresi nelle informazioni messe a disposizione dal Sistema TS la data di fine validità nel certificato di esenzione corrisponderà con la data di compimento dei 6 anni di età.
- Gli assistiti aventi diritto che compiono i 65 anni durante il periodo di validità (1 aprile - 31 marzo) **sono compresi**, nelle informazioni messe a disposizione dal Sistema TS con la data di inizio validità dell'esenzione corrispondente al giorno in cui compiono i 65 anni. Pertanto il certificato di esenzione che verrà stampato avrà validità a partire da tale data.
- Gli assistiti che si autocertificano dovranno far riferimento ai redditi riferiti all'anno solare precedente. Si precisa che, per i tempi tecnici di predisposizione degli elenchi degli aventi diritto, esiste un disallineamento tra l'anno di riferimento dei redditi di chi si autocertifica e quello degli assistiti contenuti negli elenchi che si riferisce ai redditi di due anni prima. Ne consegue che è **responsabilità** dell'assistito inserito negli elenchi degli aventi diritto, se nell'anno precedente ha per qualche motivo perso il diritto (reddito, cambio di nucleo familiare, etc.), di non richiedere al medico l'esenzione. Si precisa altresì che tali assistiti possono comunque incorrere in controlli utilizzando l'elenco dell'anno successivo nel quale non sarebbero presenti.
- Gli assistiti che acquisiscono il diritto (nuovi nati figli di un avente diritto, nuovi famigliari a carico, nuovi disoccupati, nuovi pensionati, ecc.) nel corso dell'anno solare dovranno provvedere all'autocertificazione.
- Per gli assistiti che provengono da un'ASL di un'altra regione e dichiarano di essere in possesso del diritto all'esenzione determinato dal Sistema TS o sono in possesso di un certificato di esenzione è **obbligatorio**, nella prima fase di attuazione del DM che l'assistito si autocertifichi presso la nuova ASL di iscrizione.
- Il certificato di esenzione su autocertificazione ha validità su tutto il territorio nazionale.
- Per gli assistiti domiciliati temporaneamente (assistiti in deroga) è l'Azienda Ulss di assistenza competente al rilascio del certificato di esenzione sia se sono presenti nelle liste degli aventi diritto predisposte dal Sistema TS sia per autocertificazione. L'azienda Ulss di assistenza dovrà informare dell'avvenuto rilascio della certificazione l'Azienda Ulss di residenza. La regola vale anche per gli assistiti iscritti in deroga (residenza e domicilio in comune non di competenza dell'ASL di assistenza).
- Per gli assistiti che provengono da un'ASL della Regione del Veneto l'onere dei controlli del diritto all'esenzione per i cittadini autocertificati, secondo le indicazioni dell' art. 1 comma 10 del DM rimane in capo all'ASL che ha rilasciato l'autocertificazione.

**Allegati.**

I modelli, gli allegati e i manuali citati in questo documento assieme ad altri che verranno emessi sono disponibili nella Rete Regionale della Sanità alla pagina della *Segreteria Regionale per la Sanità > Informazioni e documentazione > Esenzione per condizione economica*, a cui si accede tramite l'indirizzo www.websanita.intra.rve;

Considerazioni finali.

Si puntualizza che l'attuazione del DM in oggetto ha carattere cogente in quanto disciplinata dalle disposizioni di legge sopra richiamate, ed è l'occasione per dare un ulteriore impulso al percorso di informatizzazione dei medici MMG/PLS che ha come attività propedeutica e imprescindibile l'allineamento anagrafico tra la cartella clinica del medico e anagrafe sanitaria aziendale con trasmissione puntuale e tempestiva delle esenzioni in carico all'assistito. Pertanto si invitano le ASL che ancora non hanno sviluppato servizi di integrazione anagrafica tra ASL e MMG/PLS a considerare prioritaria questa attività che renderebbe l'attuazione del DM dal punto di vista funzionale più efficace.